

---

---

Dicembre  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
11

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	7
CODICE PENALE .....	7
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE .....	7
IMPUTABILITA' .....	7
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	7
REATI CONTRO LA PERSONA .....	9
REATI STRADALI .....	11
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI.....	12
LEGISLAZIONE SPECIALE.....	12
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	13
APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE.....	14
FOCUS: DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA .....	15

---

---

## NORMATIVA



### **Legge 24 novembre 2023, n. 168**

“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023](#))

### **Legge 13 novembre 2023, n. 159**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266 del 14 novembre 2023](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. n. 197 del 10/10/2023 - deposito 30/10/2023**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale e dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 14/2023**

**Questione controversa:** Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017.

**Soluzione adottata:** Affermativa fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017.

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 15/2023**

**Questione controversa:** Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione.

**Soluzione adottata:** L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### **Cass. Pen. sez. III ordinanza di rimessione n. 9/2023 ud. 03/11/2023**

**Questione controversa:** 1) Se, in tema di mezzi di prova, la acquisizione mediante O.E.I. di messaggi su chat di gruppo presso A.G. straniera che ne ha eseguito la decrittazione costituisca o meno acquisizione di "documenti e di dati informatici" ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. 2) Se, inoltre, tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della A.G. nazionale.

**Soluzione adottata:** Rimessione alle Sezioni Unite.

### **Cass. Pen. sez. III sentenza n. 46871/2023 ud. 09/05/2023 - deposito 22/11/2023**

La detenzione di una quantità di soli circa 45 grammi di droga leggera e la sola presenza di un bilancino e di buste per il confezionamento, in assenza di ulteriori elementi (quali ingenti somme e collegamenti per uno spaccio organizzato e seriale), non risultano sufficienti per la non qualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 T.U. stup.

### **Cass. Pen. sez. V sentenza n. 46483/2023 ud. 22/09/2023 - deposito 20/11/2023**

In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, trattandosi di arma impropria, ai sensi della l. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 (nel caso di specie, ove l'imputato aveva colpito con uno zoccolo la moglie, cagionandole un trauma al labbro inferiore e un trauma al ginocchio sinistro, con prognosi di giorni tre, la Corte riconosce l'aggravante prevista dall'art. 585, comma 2, c.p. ritenendo che uno zoccolo, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante contestata.)

### **Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 46861/2023 ud. 26/10/2023 - deposito 22/11/2023**

Non integra il reato di cui all'art. 186 C.d.S. comma 7, il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali

La possibilità di procedere, su richiesta delle forze dell'ordine operanti, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e bisognosi di cure mediche. Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.

### **Cass. Pen. sez. V sentenza n. 46496/2023 ud. 27/10/2023 - deposito 20/11/2023**

Nel contesto politico, la critica assume spesso toni aspri e vibrati e può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario. Nel caso di specie, le

espressioni offensive utilizzate sono scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p. in quanto strettamente connesse all'attività politica del soggetto passivo, tanto più che il commento davvero irriverente è genericamente riservato, quale chiosa all'esposizione del dato vero della volontà politica del Ministro che il ricorrente non apprezzava, all'intera classe politica.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 45285/2023 ud. 03/10/2023 - deposito 09/11/2023**

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa.

**Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 44900/2023 ud. 10/10/2023 - deposito 08/11/2023**

In tema di patrocinio dei non abbienti, l'avvenuta ammissione al beneficio, in quanto espressamente prevista dal legislatore come circostanza aggravante del delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non costituisce fattore ostativo all'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 43835/2023 ud. 12/10/2023 - deposito 31/10/2023**

La previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione con riguardo all'appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE PENALE

#### CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

**Corte d'Appello, sentenza n. 884/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 04/11/2023.**

In materia di gioco sportivo, non può ravvisarsi la scriminante atipica del rischio consentito nei casi in cui l'imputato colpisca volontariamente l'avversario con una gomitata al volto senza che l'azione posta in essere abbia alcuna attinenza alle dinamiche di gioco. Nella specie, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva pienamente provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle concordi deposizioni dei testimoni nonché della persona offesa secondo le quali il primo aveva sferrato nei confronti dell'avversario una violenta gomitata al volto quando la palla si trovava a notevole distanza da loro e senza che l'uno o l'altro avesse preso a correre in qualche direzione o che per l'imputato fosse sorta l'esigenza di smarcarsi.

#### IMPUTABILITA'

**Corte d'Appello, sentenza n. 881/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 04/11/2023.**

La frequente intossicazione da alcolici che non assuma i caratteri della cronica intossicazione non rileva ai fini della verifica dell'imputabilità del soggetto agente. Nella specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia in quanto egli era solito diventare aggressivo e violento nei confronti della madre insultandola e minacciandola e costringendola ad abbandonare più volte la propria abitazione allorquando si trovava in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, la Corte di Appello, rigettando le doglianze della difesa, rilevava che l'imputato non poteva essere ritenuto non imputabile a causa di una cronica intossicazione da sostanze alcoliche considerato che, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, questo diventava aggressivo e violento una volta ubriaco, facendo intendere che egli non ne fosse stabilmente in preda agli effetti.

#### REATI CONTRO LA FAMIGLIA

**Corte d'Appello, sentenza n. 818/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 08/11/2023.**

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che nel corso del considerevole lasso temporale in cui si è protratta la convivenza matrimoniale abbia posto in essere ripetuti atti di violenza fisica e morale nei confronti della propria moglie e dei figli. Nel caso di specie, la Corte di Appello riteneva provata la responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia sulla base della testimonianza attendibile e lineare della persona offesa, confermata da plurimi riscontri, la quale riferiva

---

---

di aver subito durante tutta la durata della convivenza matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito, il quale la maltrattava davanti ai figli, colpendola alla testa, la insultava e, a seguito della interruzione della convivenza, la minacciava di morte ponendo nei propri confronti atti intimidatori. Tali condotte erano confermate dalle dichiarazioni dei figli della coppia, presenti durante i fatti di aggressione, nonché da quanto riferito dagli assistenti sociali e dai conoscenti della vittima che dichiaravano di aver assistito ad atteggiamenti minacciosi e aggressivi dell'imputato verso la moglie e di aver ricevuto confidenze della donna in ordine alle violenze subite. Inoltre, la mancanza di certificazioni mediche delle violenze subite da parte della donna nel corso della relazione intrattenuta con l'imputato potevano essere spiegate dallo stato di prostrazione in cui versava la stessa, nonché dalla paura della vittima di subire conseguenze ancora più gravi qualora avesse denunciato l'accaduto o si fosse recata al pronto soccorso, considerato che l'uomo l'aveva più volte minacciata di morte e deteneva dei fucili presso la propria abitazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1173/2022 - Ud. 04/11/2022 - deposito 06/11/2023.**

Non può ravvisarsi il connotato dell'abitudine, necessario ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, nei casi in cui vengano realizzate soltanto alcune condotte posteriori alla cessazione della convivenza di tipo occasionale, così da non collegarsi agli abituali maltrattamenti verificatisi diversi anni prima. Nella specie, la Corte di Appello, accogliendo le doglianze della difesa, riteneva che i tre episodi di occasionale sfogo di ira posti in essere dall'imputato nei confronti dell'ex convivente verificatisi dopo la cessazione della convivenza non potevano ricollegarsi alla condotta maltrattante tenuta dall'imputato durante gli anni della convivenza in quanto si trattava di intemperanze occasionali legati a sfoghi di ira nell'ambito della separazione, difettando il carattere della continuità e abitudine propria del reato di cui all'art. 572 c.p.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1174/2022 - Ud. 04/11/2022 - deposito 06/11/2023.**

La pregressa patologia cronica di cui è affetta la vittima così come la non completezza del racconto fornito dalla stessa agli operanti in ordine ai maltrattamenti subiti non inficia la veridicità del narrato della persona offesa quale prova del delitto di cui all'art. 572 c.p. Nella specie, la Corte di Appello disattendeva i motivi di appello della difesa in ordine alla veridicità del narrato della persona offesa la quale subiva da tempo vessazioni fisiche e psicologiche da parte del marito che per motivi di gelosia l'aggrediva fisicamente anche alla presenza dei figli, ne controllava ogni spostamento, nonché la denigrava e la minacciava di morte. In particolare, la difesa riteneva che la donna soffrisse da tempo di problematiche come quelle riscontrate in occasione dei referti medici a lei rilasciati e che il racconto fornito in sede di denuncia appariva fallace poiché ella aveva ommesso di denunciare un tentativo di violenza sessuale subito da parte del marito. La Corte di Appello, al contrario, confermava la sentenza di primo grado ritenendo che gli stati patologici di ansia e attacchi di panico di cui ella era affetta fossero dipesi proprio dalle intemperanze dell'imputato, consapevole delle patologie di cui soffriva la moglie e che fosse del tutto ragionevole che la vittima, sottoposta a continue condotte maltrattanti, si fosse concentrata a rappresentare in sede di denuncia quanto di analogo ella avesse subito nel corso del tempo tralasciando un episodio di approccio sessuale sgradito.

**Corte d'Appello, sentenza n. 531/2023 - Ud. 16/05/2023 - deposito 03/11/2023.**

---

---

Integra i delitti di cui agli artt. 629 c.p. e 572 c.p. la condotta degli imputati che maltrattino la vittima, sordomuta e in condizioni di fragilità fisica e psicologica, mediante una serie di condotte umilianti e di disprezzo finalizzate a creare uno stato di prostrazione nella stessa e a costringerla, con minaccia di abbandonarla a se stessa, ad omettere qualunque controllo sulla gestione delle proprie entrate. Nella specie la Corte di Appello riteneva provata la responsabilità degli imputati, figlio e nuora della vittima, per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione per aver, in concorso tra loro e approfittando della condizione di non autosufficienza della madre, effettuato prelievi ingenti dal conto corrente di questa in quanto cointestato e per aver lesinato il denaro alla donna, lasciandola in una condizione di prostrazione tale da non permetterle di provvedere neppure alle necessità quotidiane; il tutto sotto minaccia di abbandonarla a sé stessa qualora questa avesse ritirato la delega bancaria in favore dell'imputato dopo essersi accorta delle ingenti spese effettuate dal figlio e da lei mai autorizzate.

## REATI CONTRO LA PERSONA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 877/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 04/11/2023.**

Nel delitto di *stalking*, lo stato di ansia e di paura della vittima provocato dalle ripetute minacce e molestie dell'imputato può essere provato dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili in quanto confermate da più testimoni presenti nel momento in cui si verificavano gli episodi violenti e aggressivi che provocavano nella vittima un evidente turbamento. Nella specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l'imputato per il delitto di *stalking* per aver perseguitato la ragazza del fratello, inizialmente volendo indurla a non interrompere la relazione e poi chiedendole di recarsi dal fratello ristretto in carcere, nonché recandosi in più occasioni presso il bar ove questa lavorava e facendola oggetto di minacce e insulti. Circostanze queste che erano state confermate da più testimoni, tra cui i genitori e gli amici della ragazza, che erano presenti in molte occasioni in cui l'imputato era venuto al bar e che avevano notato un forte turbamento nella persona offesa provocato dalle condotte aggressive e minacciose poste in essere dall'imputato.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 882/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 31/10/2023.**

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che con condotte assillanti e moleste, realizzate in un breve lasso temporale in danno della ex compagna, cagioni a questa un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità nonché da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di *stalking* per aver inviato messaggi a raffica alla ex compagna, nonché per averla pedinata in più occasioni al fine di persuaderla a tornare con lui nonostante il proprio rifiuto. Tali circostanze erano state provate dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa che avevano trovato riscontri oggettivi negli *screenshot* delle chat WhatsApp tra l'imputato e la vittima dalla cui lettura si evinceva che il primo era solito pedinare la donna, tanto da conoscerne gli indumenti indossati in determinate occasioni nonché gli spostamenti e la dimora, comportamenti questi che cagionavano nella stessa uno stato di ansia e di paura costringendola a modificare le proprie abitudini di vita come non andare più da sola a riprendere le figlie a scuola.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 841/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 28/10/2023.**

---

---

Si configura il delitto di atti persecutori allorché l'imputato controlla ossessivamente la compagna, la maltratta e le rivolge minacce di morte cagionandole uno stato di soggezione e paura. Nel caso di specie, la Corte di Appello riteneva l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. per aver posto in essere reiterate condotte violente e minacciose nei confronti della vittima con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale degenerata nel tempo e connotata da percosse e minacce, comportamenti che provocavano nella persona offesa un costante stato di paura costringendola ad alterare il suo consueto regime di vita. In particolare, i Giudici di Appello respingevano le censure della difesa secondo cui la vittima aveva più volte contattato spontaneamente l'imputato anche successivamente alla denuncia che aveva comportato il divieto di avvicinamento di questo alla prima in quanto tali comportamenti erano giustificati dalla volontà della donna di affrontarlo per fargli definitivamente capire di non voler più avere a che fare con lui.

**Corte d'Appello, sentenza n. 819/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 27/10/2023.**

Risponde del delitto di violenza sessuale l'imputato che con violenza o minaccia e abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima dovute alla assunzione di alcool, dopo averla immobilizzata, la costringe a subire atti sessuali, nello specifico consistiti nella penetrazione vaginale tramite un dito. Nella specie, la Corte di Appello riteneva l'imputato responsabile per aver costretto la vittima a subire atti sessuali sulla base delle dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermate dagli altri testimoni che avevano ricostruito la dinamica dei fatti in maniera coerente con quanto narrato dalla vittima. L'imputato, che si trovava a casa di amici assieme alla vittima, si era recato nella stanza ove la ragazza dormiva per aver ecceduto con l'alcool e dopo aver chiuso la porta della stanza a chiave, approfittando dello stato di torpore in cui ella si trovava, l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale completo nonostante il suo dissenso. La Corte in particolare, rigettando i motivi di appello proposti dalla difesa, evidenziava che sebbene la vittima fosse sembrata disinibita nel darsi alle danze o nel parlare con l'imputato manifestando nei suoi confronti un proprio interesse, tale comportamento non legittimava l'imputato a dare per scontato che uno sguardo o un movimento del corpo equivalesse a un già acquisito consenso alla consumazione di un rapporto sessuale.

**Corte d'Appello, sentenza n. 820/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 21/10/2023.**

La condotta dell'imputata che per motivi di astio gratuitamente colpisce la vittima con una bottiglia di vetro alla testa integra il delitto di lesioni personali aggravate dall'impiego di uno strumento atto ad offendere. Nella fattispecie, la Corte di Appello dichiarava colpevole l'imputata per aver, a seguito di un diverbio, colpito la persona offesa con una bottiglia che aveva in una busta, causandole una contusione al capo. I Giudici di Appello, accogliendo i motivi di appello proposti dal P.G., rilevavano che il movente che aveva spinto la donna ad agire era la sussistenza di non buoni rapporti tra le due protagoniste della vicenda, rivali in amore, che avevano portato l'imputata ad aggredire gratuitamente la vittima nei pressi dell'ingresso della metro una volta accortasi della sua presenza e a colpirla poi alla testa con una bottiglia. Elementi questi dimostrati dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e attendibili, dalle certificazioni mediche allegate nonché dalle video riprese delle telecamere di videosorveglianza installate dalle quali si evinceva una animata discussione tra due donne; discussione all'esito della quale la seconda delle donne, dopo essersi accorta della presenza della prima, tornava indietro nell'area antistante il mezzo pubblico in partenza e la colpiva alla testa con qualcosa che era dentro una busta in suo possesso che per effetto del colpo produceva una copiosa schiuma.

**Corte d'Appello, sentenza n. 566/2023 - Ud. 26/05/2023 - deposito 25/09/2023.**

In materia di responsabilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore, non può essere invocato il principio di affidamento secondo cui ciascuno deve confidare sul fatto che il comportamento altrui fosse stato conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia, in quanto la posizione di garanzia è in ogni caso attribuita al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti fino al limite dell'atto totalmente anormale da parte di questi ultimi. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva ritenuto gli imputati, rispettivamente in qualità di datore di lavoro della vittima e di dirigente responsabile della azienda dove lavorava la persona offesa, responsabili per aver cagionato la morte del lavoratore, schiacciato dall'utilizzo di un carrello elevatore, in quanto il primo aveva colposamente adibito il lavoratore allo svolgimento di una attività senza dargli specifiche istruzioni né aveva vigilato sulle concrete modalità di svolgimento della stessa, mentre il secondo non aveva concretamente attuato all'interno del proprio stabilimento misure idonee a prevenire qualunque tipo di rischio di indebito utilizzo dei carrelli elevatori da parte di personale non autorizzato. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano entrambe le condotte antecedenti causali che avevano determinato l'evento delittuoso ed inoltre non poteva operare il principio di affidamento in capo al datore di lavoro della vittima sulla corretta predisposizione delle misure di sicurezza da parte del dirigente responsabile nella propria azienda in quanto egli era titolare di una posizione di garanzia e pertanto aveva l'obbligo di vigilare sulla attività svolta dal lavoratore, obbligo che non aveva adempiuto per colpa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 524/2023 - Ud. 15/05/2023 - deposito 07/09/2023.**

Risponde dei delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quinquies c.p. l'imputato che compia atti sessuali in presenza di un minore di anni sette e costringa lo stesso a subire atti sessuali maltrattandolo, chiudendolo in un ripostiglio e facendolo assistere a rapporti sessuali consumati tra l'imputato e la propria madre. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di violenza sessuale aggravata e di corruzione di minorenni per aver rinchiuso il minore in un ripostiglio costringendolo ad assistere ai rapporti sessuali che avvenivano tra l'imputato e la madre del minore e tra quest'ultima ed altri uomini con cui si prostituiva, nonché a partecipare alle esibizioni sessuali che avvenivano tra i due cercando di avvicinare la testa del bambino al proprio organo sessuale. Tali circostanze erano state provate grazie alla attività di intercettazione ambientale effettuata dagli operanti dalla quale si ricavano i video delle violenze subite dal minore nonché dalle dichiarazioni dei consulenti, i quali sottolineavano le difficoltà del bambino a relazionarsi con altri soggetti e i silenziosi atteggiamenti dello stesso, segnali questi di un evidente disagio sul piano psicologico dovuto agli abusi subiti.

**REATI STRADALI****Corte d'Appello, sentenza n. 821/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 21/10/2023.**

L'imputato che dopo essere stato fermato dagli operanti in evidente stato di alterazione rifiuti di sottoporsi all'effettuazione degli accertamenti clinici risponde del delitto di cui all'art. 187 co. 8 Cod. Strada. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la condanna nei confronti dell'imputato che dopo aver ricevuto gli avvisi e gli ammonimenti di legge si era rifiutato di sottoporsi agli esami e aveva invece dato il proprio consenso un'ora più tardi considerato che l'art. 187 co. 8 configura un istantaneo che si perfeziona al momento del rifiuto. In particolare, l'imputato dopo essere stato fermato a bordo di un'auto in evidente stato di alterazione da assunzione di alcool e sostanze stupefacenti aveva, in un primo momento, dato il consenso agli operanti a sottoporsi agli esami per

---

---

verificare se avesse guidato un'autovettura in stato di alterazione a causa di dette assunzioni, tuttavia allorché i militari lo accompagnavano presso l'ospedale aveva tentato di disfarsi di una dose di sostanza stupefacente e per tali motivi era stato riaccompagnato all'interno del comando per una più accurata perquisizione, all'esito della quale erano state trovate due provette contenenti apparentemente urine. Pertanto, alla richiesta di sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici egli aveva palesato il proprio dissenso consapevole di non poter più disporre delle provette nascoste e temendo che gli esiti degli accertamenti sarebbero stati indicativi di una sua oggettiva alterazione.

### **REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1165/2022 - Ud. 28/10/2022 - deposito 27/10/2023.**

Non può emettersi una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio nei confronti degli imputati per il delitto di cessione di sostanza stupefacente quando dalle dichiarazioni dei testi non emerga la riconducibilità della sostanza stupefacente agli imputati stessi. Nella specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 in quanto stando alle dichiarazioni dei testi si vinceva che durante un controllo era stata rinvenuta nell'auto di uno di essi sostanza stupefacente, tuttavia tale sostanza stupefacente era stata rinvenuta sotto il sedile posteriore dove si trovava un altro soggetto; pertanto si ricavava che la sostanza fosse riconducibile solo a quest'ultimo che cercò di nascondere sotto di sé, mentre invece i due appellanti erano intenzionati soltanto ad acquistare la droga da questo e che per tale ragione si erano muniti di bilancino per controllarne il peso, bilancino che era stato nascosto all'interno dell'autovettura. A parere dei Giudici di Appello non vi erano dunque elementi di prova tali da affermare che la sostanza stupefacente fosse appartenuta a tutti e tre gli imputati.

### **LEGISLAZIONE SPECIALE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1178/2022 - Ud. 04/11/2022 - deposito 02/11/2023.**

In materia di rifiuti pericolosi, la condotta dell'imputato che, senza le prescritte autorizzazioni, provveda alla raccolta, al trasporto e allo stoccaggio per poi farne commercio di cartongesso, pannelli in legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali ferrosi, monoblocchi di motori a scoppio e batterie integra il reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) e b) in relazione all'art. 212 co. 5 D.L. 152/2006. Nel caso di specie, i Giudici di Appello, confermando la sentenza di primo grado, dichiaravano l'imputato responsabile per aver scaricato, stoccato e raccolto e trasportato rifiuti pericolosi in un'area aperta senza le opportune cautele. In particolare, la Corte di Appello, disattendendo le doglianze della difesa, evidenziava che l'imputato era stato visto scaricare dal suo "Ape Piaggio" un motore monoblocco ancora sporco di lubrificante e un radiatore e che seppure egli era solito scaricare materiale ferroso in tale area, aperta al pubblico, nondimeno aveva accesso ad un ulteriore locale di cui disponeva esclusivamente delle chiavi e al cui interno erano stati rinvenuti ulteriori rifiuti pericolosi.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1164/2022 - Ud. 28/10/2022 - deposito 30/10/2023.**

Risponde del delitto di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione l'imputato che, in concorso con altri soggetti, recluti uomini e donne transessuali da avviare alla attività di prostituzione in Italia,

---

---

offrendo a questi i soldi del biglietto per giungere in Italia e mettendo a loro disposizione più appartamenti per esercitare l'attività di meretricio. Nella specie, la Corte di Appello dichiarava l'imputato colpevole per i delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione per aver aiutato alcuni connazionali transessuali ad arrivare in Italia pagando a questi il viaggio per poi avviarli all'attività di prostituzione che veniva esercitata abitualmente presso alcuni appartamenti di sua proprietà anche attraverso la collaborazione di altri soggetti che si occupavano di fornire alle vittime i telefoni cellulari per esercitare l'attività di prostituzione e che pubblicavano annunci pubblicitari in ordine a tali attività. Circostanze queste che erano state provate dagli esiti delle intercettazioni effettuate da cui emergeva il ruolo centrale nell'organizzazione svolto dall'imputato che sistematicamente reclutava - per fini di lucro - soggetti provenienti dalla Colombia affinché si dedicassero all'esercizio della prostituzione, pagando a questi il viaggio per arrivare in Italia, ma pretendendo la restituzione della somma anticipata attraverso l'esercizio dell'attività di meretricio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 643/2023 - Ud. 23/06/2023 - deposito 21/09/2023.**

Rispondono del delitto di cui agli artt. 416 c.p. e 12 co. 3 lett. a), b) e d) e 3 ter D.L. 286/98 gli imputati che, in concorso tra loro, costituiscono una stabile organizzazione diretta a far espatriare cittadini albanesi negli Stati Uniti avvalendosi di passaporti italiani contraffatti così da far risultare una doppia cittadinanza, albanese e italiana, in realtà inesistente. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti degli imputati, i quali titolari di una agenzia in Italia contraffacevano passaporti italiani e li consegnavano a cittadini albanesi consentendone l'ingresso negli USA attraverso l'inserimento fraudolento nel sistema ESTA di dati non veritieri, confidando nella mancanza e nella rarità dei controlli. Tali circostanze erano state dimostrate dalle conversazioni intercettate e dalle indagini effettuate sui computer degli indagati dalle quali emergeva che le richieste di espatrio provenissero tutte dall'IP dell'agenzia. In particolare, dalle intercettazioni emergeva la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta posta in essere da parte dei correi la quale si estrinsecava in uno schema operativo e collaudato tra i soci che si avvalevano anche della intermediazione di un cittadino albanese in veste di procacciatore e istigatore dei falsi passaporti in favore dei cittadini albanesi intenzionati a recarsi negli USA.

## **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1431/2023, Ud. 21/09/2023 - deposito 25/10/2023**

In materia di controllo della corrispondenza dei detenuti, l'art. 18 ter ord. pen. consente alla Autorità Giudiziaria di operare, di volta in volta, un controllo concreto sul tenore e sul contenuto della singola corrispondenza, disponendo che la stessa non venga consegnata o inoltrata al destinatario qualora in seguito al visto di controllo sussistano concrete ragioni per temere un pericolo per l'ordine o la sicurezza ovvero per temere l'integrazione di fattispecie di reato. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo del detenuto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la sottoposizione al visto della corrispondenza sia in arrivo che in partenza in ragione del fatto che vi era già stato il trattenimento di missive indirizzate al detenuto contenenti documenti riconducibili all'area anarchica nelle quali vi erano espressioni inneggianti ad azioni violente, ritenendo tali contenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza esterna dell'istituto e considerato altresì che il detenuto era stato condannato per reati con finalità di terrorismo e che egli, dal tenore

---

---

della documentazione in atto, continuava ad essere attivamente e significativamente coinvolto nelle attività dell'area anarchica.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1384/2023, Ud. 12/10/2023 - deposito 18/10/2023**

Deve essere rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento assunto dal Magistrato di Sorveglianza con il quale veniva trattenuta una missiva in arrivo allorché il suo contenuto sia pericoloso per l'ordine e per la sicurezza pubblica. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto il non inoltro di una missiva indirizzata al detenuto da una terza persona, non legata da vincoli di parentela allo stesso e il cui contenuto appariva ambiguo e privo di consequenzialità logica oltre a contenere riferimenti a terze persone, in ragione del fatto che il reclamante, soggetto ad alta pericolosità mafiosa, era stato già sottoposto al controllo esteso a tutta la corrispondenza e la stampa in arrivo e in partenza.

## **APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE**

**Corte d'Appello, Sez. civile, sentenza n. 9/2023 - Ud. 18/09/2023 - deposito 08/11/2023.**

In materia di adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva, la circostanza secondo cui l'istante e la madre naturale della minore non abbiano costituito una unione civile ai sensi della legge n. 176/2016 non può pregiudicare l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari da parte del genitore sociale in virtù di una interpretazione letterale della normativa - legge n. 184/1983 - la quale all'art. 44 comma 1 lett. d) richiede la sussistenza del solo requisito della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" e non quello di un vincolo giuridico affine al rapporto di coniugio. In particolare, tale interpretazione contrasta altresì con l'esigenza di realizzare il preminente interesse del minore al mantenimento di un rapporto affettivo con il genitore intenzionale già consolidato in un'ottica di preminenza del "best interest" dell'adottato che impone la salvaguardia del rapporto affettivo già consolidato all'interno del nucleo familiare. Nella specie la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dalla madre intenzionale di una minore nata a seguito di procreazione medicalmente assistita all'estero avverso la sentenza di primo grado che rigettava la domanda di adozione in casi particolari da questa proposta in ragione dell'assenza di un vincolo giuridico tra le due donne. I Giudici del gravame valorizzavano il preminente interesse della minore a conservare un rapporto affettivo stabile e consolidato all'interno del nucleo familiare secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che impone la salvaguardia di siffatto rapporto, nonché rilevavano la sussistenza di una forte unione affettiva tra le due donne già strutturata e rispetto alla quale vi era la necessità di conservare il duraturo rapporto affettivo instaurato dalla madre intenzionale con la bambina a far data dalla propria nascita consentendo così a quest'ultima di poter godere di un supporto affettivo, educativo, morale e materiale da parte dell'adottante.

---

---

## FOCUS: DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro la fede pubblica, con particolare riferimento al delitto di introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti, al delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, nella specie sulla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, alla mancanza dell’elemento soggettivo doloso, al delitto di sostituzione di persona, al rapporto tra il delitto di ricettazione e il delitto di introduzione nello Stato di prodotti e marchi con segni contraffatti, sulla falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e sul falso grossolano, sulla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Quanto al **delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**, si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1077, Ud. 11 ottobre 2022, Dep. 5 dicembre 2022](#) secondo cui risponde del delitto di cui all’art. 474 c.p. l’imputato che detenga nel bagagliaio della propria auto prodotti con marchi palesemente contraffatti in assenza di documentazione che dimostri la provenienza della merce e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 525, Ud. 6 maggio 2022, Dep. 13 luglio 2022](#) in cui la Corte ha affermato **l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.** nel caso di vendita di prodotti contraffatti nei casi di esiguità dei prodotti venduti e della qualità scadente degli stessi; mentre con riguardo al **rapporto tra l’art. 474 c.p. e il delitto di ricettazione** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 311, Ud. 15 marzo 2022, Dep. 26 maggio 2022](#).

Con riguardo al **delitto di sostituzione di persona** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, Sent. n. 289, Ud. 11 marzo 2022, Dep. 4 aprile 2022](#) in cui la Corte di Appello ha statuito la **non punibilità dell’imputato** nel caso in cui vi siano dubbi in ordine alla identità della persona sostituita.

In riferimento al **delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1092, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 12 gennaio 2023](#) in cui la Corte ha dichiarato l’imputato **non punibile per particolare tenuità del fatto** allorquando la p.a. non abbia ricevuto un danno dalla dichiarazione mendace; e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 330, Ud. 18 marzo 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) in cui la Corte ha ravvisato il **difetto di dolo** nei casi di reato di cui all’art. 95 D.p.r. 115/2022 in riferimento all’art. 483 c.p. qualora vi sia stata una inesatta interpretazione dei moduli di ammissione al gratuito patrocinio. Viceversa, la Corte con la pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 405, Ud. 1 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) ha affermato la **responsabilità per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico** in caso di dichiarazione di garanzia mendace del venditore in ordine alle ragioni ostative al rilascio della certificazione di agibilità.

Con riferimento alla **configurabilità del delitto di falsità materiale commessa dal p.u. in atti pubblici** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 237, Ud. 25 febbraio 2022, Dep. 31 maggio 2022](#) secondo cui non si configura la fattispecie di cui all’art. 476 c.p. nei casi i cui il documento redatto

---

---

non abbia natura di atto pubblico, ma venga emanato nell'esercizio di funzioni di carattere privato; così come con la sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 981, Ud. 23 settembre 2022, Dep. 30 giugno 2023](#) la Corte ha affermato al **non configurabilità del delitto ex art. 476 c.p.** nel caso di alterazione di un atto privato.

Con riguardo, invece, al delitto di **falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 640, Ud. 9 giugno 2022, Dep. 15 marzo 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto **non configurabile il delitto di cui all'art. 479 c.p.** nel caso in cui il p.u. abbia alterato la documentazione relativa al rimpatrio di una cittadina straniera e, pertanto, questa sia stata poi rimpatriata nel proprio paese d'origine; viceversa, la Corte nella sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 689, Ud. 20 giugno 2022, Dep. 8 settembre 2022](#) ha affermato la **responsabilità dell'imputato** per aver istigato il p.u. al rilascio di un permesso di costruire mediante il quale egli attestava falsamente la conformità dell'opera da realizzare ai parametri urbanistici ed edilizi; così come con la pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 69, Ud. 24 gennaio 2022, Dep. 15 giugno 2022](#) la Corte **ha dichiarato responsabile l'imputato** per aver dichiarato falsamente di aver espletato il servizio presso una sede diversa rispetto a quella prevista in base ai compiti assegnatigli, e nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 717, Ud. 18 luglio 2023, Dep. 10 ottobre 2023](#) **ha affermato la responsabilità dell'imputato** che abbia alterato il verbale relativo ad un concorso pubblico con l'indicazione di un punteggio diverso al fine di favorire uno dei candidati.

In merito al **falso grossolano** e alla configurabilità del reato impossibile si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 549, Ud. 17 maggio 2022, Dep. 1 agosto 2022](#).

Con riguardo al **delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, sulla identità o su qualità personali proprie o di altri** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 57, Ud. 18 gennaio 2022, Dep. 21 marzo 2022](#) secondo cui non sussiste l'elemento soggettivo doloso nel caso di dichiarazione errata da parte dello straniero sulle proprie generalità quando costui non abbia la piena padronanza della lingua italiana.